



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO in particolare l’art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

VISTO altresì l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, che dispone:

- al comma 1, che “A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 e fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d’indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell’offerta formativa”;

- al comma 2, che l'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che la suddetta novella di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, introducendo la nuova disciplina a decorrere dall'a.a. 2025/2026, non è applicabile alla procedura di accreditamento di cui al presente decreto;

CONSIDERATO altresì che per il presente accreditamento vige quanto disposto dalla precedente formulazione dell'art. 11 del citato decreto, che dispone:

- al comma 1: “Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”;

- al comma 2: L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l'articolo 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 novembre 2009, n. 154, con il quale, in applicazione dell'art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale negli Istituti Superiori di Studi Musicali;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 119, che modifica ed integra il d.m. 3 luglio 2009, n. 90, di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 120, che modifica ed integra il citato d.m. 30 settembre 2009, n. 124 di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di musica ed Istituti musicali pareggiati;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 agosto 2017, n. 611 che modifica ed integra il d.m. 3 luglio 2009, n. 90, di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 novembre 2011 (prot.n. 193) con il quale l'Istituzione denominata "Siena Jazz" con sede in Siena è stata autorizzata a rilasciare i titoli accademici relativi ai corsi di diploma accademico di I livello indicati nel predetto decreto;

VISTO il decreto direttoriale del 13 dicembre 2018 (prot.n. 3315) con il quale l'Istituzione denominata "Siena Jazz- Accademia nazionale del Jazz" con sede in Siena è stata autorizzata a rilasciare i titoli accademici relativi ai corsi di diploma accademico di II livello indicati nel predetto decreto;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTA la nota direttoriale prot. n. 8093 del 20 giugno 2016, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le "indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212";

VISTA la nota prot. DGFIS n. 9918 del 2 agosto 2022, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 18559, recante le "Indicazioni operative per la valutazione periodica delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie Legalmente riconosciute – anno 2022";

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, con la quale sono state dettate "le indicazioni operative per l'accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master e le modifiche degli stessi - A.A. 2024/2025";

VISTO il decreto direttoriale recante prot. n. 2695 dell'11.12.2013, emesso ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 212/2005, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione;

VISTA la nota prot. DGSINFS n. 1810 del 29 gennaio 2024, recante "Accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master - a.a. 2024/2025 – Differimento termine per la presentazione delle nuove proposte di accreditamento", con la quale "il termine perentorio per la presentazione di nuove proposte di accreditamento dei corsi" è stato differito;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituzione denominata "Siena Jazz- Accademia nazionale del Jazz" con sede in Siena, ha avanzato la proposta di modifiche dei corsi accademici di secondo livello in: *DCSL03 - BASSO ELETTTRICO - Indirizzo: GENERICO; DCSL05 - BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ - Indirizzo: GENERICO; DCSL07 - CANTO JAZZ - Indirizzo: GENERICO; DCSL10 - CHITARRA JAZZ - Indirizzo: GENERICO; DCSL12 - CLARINETTO JAZZ - Indirizzo: GENERICO; DCSL17 - CONTRABBASSO JAZZ - Indirizzo: GENERICO; DCSL40 - PIANOFORTE JAZZ - Indirizzo: GENERICO; DCSL42 - SAXOFONO JAZZ - Indirizzo: GENERICO; DCSL47 - TROMBA JAZZ - Indirizzo: GENERICO; DCSL50 - TROMBONE JAZZ - Indirizzo: GENERICO* a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

VISTE le delibere del Consiglio Accademico del 24 gennaio 2024 e del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2024, dell'Istituzione denominata "Siena Jazz- Accademia nazionale del Jazz" con sede in Siena, con le quali è stata approvata la proposta di modifica dei suddetti corsi accademici di II livello;

VISTA la dichiarazione del Direttore dell'Istituzione denominata "Siena Jazz- Accademia nazionale del Jazz" con sede in Siena, riportata nella nota del 28 febbraio 2024 con la quale viene attestata l'assenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

VISTA la dichiarazione del Direttore dell'Istituzione denominata "Siena Jazz- Accademia nazionale del Jazz" con sede in Siena, riportata nella nota del 28 febbraio 2024, avente ad oggetto la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma;

VISTE le delibere nn. 1451/2024/ OFF, 1452/2024/ OFF, 1453/2024/ OFF, 1457/2024/ OFF, 1459/2024/ OFF, 1465 /2024/ OFF, 1467/2024/ OFF, 1471/2024/ OFF, 1472/2024/ OFF, 1475/2024 OFF con le quali il CNAM nell'adunanza del 17 settembre 2024 ha richiesto alcuni supplementi istruttori relativamente alle istanze di modifica dei trienni *in*: DCSL03 - BASSO ELETTRICO - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL05 - BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL07 - CANTO JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL10 - CHITARRA JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL12 - CLARINETTO JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL17 - CONTRABBASSO JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL40 - PIANOFORTE JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL42 - SAXOFONO JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL47 - TROMBA JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL50 - TROMBONE JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO;

VISTA la documentazione prodotta dall'Istituzione tramite caricamento sul portale telematico CINECA in adeguamento alle sopracitate richieste di supplemento di istruttoria avanzate dal CNAM;

VISTE le delibere recanti prot. nn. 1588/2024/OFF, n. 1589/2024/OFF, n. 1590/2024/OFF, 1591/2024/OFF, n. 1592/2024/OFF, n. 1593/2024/OFF, n. 1594/2024/OFF, n. 1595/2024/OFF, n. 1596/2024/OFF, n. 1597/2024/OFF, adottate nell'adunanza del 14 ottobre 2024, con le quali il CNAM ha formulato il parere favorevole in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di modifiche dei corsi di diploma accademico di secondo livello in DCSL03 - BASSO ELETTRICO - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL05 - BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL07 - CANTO JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL10 - CHITARRA JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL12 - CLARINETTO JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL17 - CONTRABBASSO JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL40 - PIANOFORTE JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL42 - SAXOFONO JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL47 - TROMBA JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO; DCSL50 - TROMBONE JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione alle modifiche dei corsi di diploma accademico di cui all'istanza citata;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata "Siena Jazz- Accademia nazionale del Jazz" con sede in Siena, a modificare i suddetti corsi di diploma accademico di II livello, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025, l'Istituzione denominata "Siena Jazz- Accademia nazionale del Jazz" con sede in Siena, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è autorizzata a modificare, *senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato*, i seguenti corsi di diploma accademico di II livello in:

- DCSL03 - Diploma Accademico di Secondo Livello in BASSO ELETTRICO - *Indirizzo*: GENERICO;
- DCSL05 - Diploma Accademico di Secondo Livello in BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO;
- DCSL07 - Diploma Accademico di Secondo Livello in CANTO JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO;
- DCSL10 - Diploma Accademico di Secondo Livello in CHITARRA JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO;
- DCSL12 - Diploma Accademico di Secondo Livello in CLARINETTO JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO;
- DCSL17 - Diploma Accademico di Secondo Livello in CONTRABBASSO JAZZ - *Indirizzo*: GENERICO;

- DCSL40 - Diploma Accademico di Secondo Livello in PIANOFORTE JAZZ - Indirizzo: GENERICO;
 - DCSL42 - Diploma Accademico di Secondo Livello in SAXOFONO JAZZ - Indirizzo: GENERICO;
 - DCSL47 - Diploma Accademico di Secondo Livello in TROMBA JAZZ - Indirizzo: GENERICO;
 - DCSL50 - Diploma Accademico di Secondo Livello in TROMBONE JAZZ - Indirizzo: GENERICO;
2. L'ordinamento didattico dei corsi accademici, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studi, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione denominata "Siena Jazz- Accademia nazionale del Jazz" con sede in Siena, relativamente alla tabella annessa, è integrato con l'inserimento delle modifiche dei corsi autorizzate dal presente decreto.
2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati dal Ministero o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.

Art. 4

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

Art. 5

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 6

L'istituzione denominata "Siena Jazz- Accademia nazionale del Jazz" con sede in Siena è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8. 7.2005 n. 212.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini